fondo pensione astri
autostrade strade trasporti infrastrutture

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

1. L'anticipazione della posizione individuale maturata che l'aderente può conseguire da parte del Fondo per specifiche causali é disciplinata dall'art. 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 252/2005.

2. L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:

a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;

d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.

3. Per ottenere l'anticipazione nei casi di cui al precedente punto 2, lettere b), c) e d) l'aderente deve aver maturato almeno 8 anni di anzianità contributiva al Fondo. A tali effetti sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

4. L'anticipazione di cui al precedente punto2, lettera a) può essere richiesta dall'aderente, prescindendo cioè da qualsiasi anzianità contributiva.

5. L'importo massimo dell'anticipazione è stabilito come segue:

- 75% nei casi di cui al precedente punto 2, lettere a), b e c);
- 30% nel caso di cui al punto 2, lettera d).

6. L'ammontare dell'anticipazione viene calcolato sulla posizione individuale maturata alla data di ricevimento della richiesta da parte del Fondo e viene erogato al netto degli oneri fiscali.

7. L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

8. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con versamenti anche annuali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e previa compilazione ed invio al Fondo dell'apposito modulo.

Modalità della richiesta ed erogazione dell'anticipazione

9. L'anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo predisposto dal Fondo, prelevabile dal sito www.astrifondopensione.it nella Sezione "Modulistica", che dovrà essere inviato al Fondo tramite raccomandata, unitamente alla documentazione indicata nel Modulo stesso.

10. L'anticipazione per spese sanitarie, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per la ristrutturazione della stessa può essere richiesta, di norma, entro 90 giorni dalla effettuazione della spesa

11. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Fondo provvede alla erogazione dell'anticipazione non appena possibile, di norma entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L'erogazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente.

12. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, il suddetto termine di 60 giorni decorrerà nuovamente dalla data di completamento della documentazione.

13. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

14. Nel caso in cui l'aderente abbia in atto contratti di "cessione del quinto", la richiesta di anticipazione, oltre alla documentazione dovuta, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione di assenso firmato dalla finanziaria creditrice.

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

15. L'anticipazione verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge o i figli fiscalmente a carico. Alla richiesta di anticipazione va allegata la documentazione di seguito elencata:

– certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;

– fatture o ricevute fiscali in originale o in copia conforme all'originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In via eccezionale, il Fondo si riserva di accogliere la richiesta di anticipazione prima della terapia o dell'intervento, previa valutazione della sussistenza di una particolare necessità e urgenza delle spese e di documentati preventivi di spesa. In tale ultimo caso il Fondo erogherà un acconto, con conguaglio finale sulla base delle fatture o ricevute fiscali della spesa effettivamente sostenuta, che dovranno, in ogni caso, essere regolarmente prodotte non appena disponibili.

Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

16. L'anticipazione è concessa per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. A tali effetti si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. La domanda di anticipazione per l'acquisto della prima casa dovrà essere corredata da:

– copia dell'atto notarile di rogito;

– certificato di stato di famiglia (nel caso di acquisto per i figli) attestante il rapporto di parentela

L'anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della casa di prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

17. L'anticipazione è riconosciuta per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente, i seguenti documenti:

– copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare. In caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli, va allegato il certificato di stato di famiglia attestante il rapporto di parentela;

- copia delle **fatture/bonifici** attestanti le spese sostenute o documentati preventivi di spesa, ai quali dovrà far seguito, appena disponibili, l'invio delle fatture delle spese effettivamente sostenute;

- la documentazione per le spese sostenute prevista dalla normativa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/1997 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi.

Ulteriori esigenze dell'aderente

18. L'anticipazione, infine, è concessa per ulteriori esigenze personali dell'aderente. In tale ipotesi, la richiesta di anticipazione presentata dall'aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.